I VESCOVI

DELLA PROVINCIA ECCLESIASTICA DI TORINO

AL VENERABILE CLERO

E DILETTISSIMO POPOLO

DELLE LORO DIOCESI

SALUTE E BENEDIZIONE NEL N. S. G. C.

Il divin Redentore, che in Isaia è detto *Princeps pacis*, nel cui Natale gli Angeli del cielo annunziarono la pace in terra agli uomini di buona volontà, che a tutti comandò di dover portarsi in pace le molestie, perdonare le ingiurie, amare i nemici, quando venne in sullo ammaestrare gli Apostoli intorno alla predicazione del suo Vangelo, alla quale li destinava, dopo di aver predetti gli odii, le persecuzioni, i tradimenti, le carceri, gli esilii e la morte che per essa avrebbero incontrata dalla malizia ed ingratitudine degli uomini, dopo di averli inanimiti a non temere coloro, che potendo uccidere il corpo, nulla possono contro dell'anima, ma a temere piuttosto Iddio, che può e l'anima ed il corpo mandar in perdizione nell'eterna geenna, soggiunse: Chiunque pertanto mi confesserà dinanzi agli uomini, anch'io lo confesserò dinanzi al Padre mio che è ne'cieli; e chiunque mi rinnegherà dinanzi agli uomini, lo rinnegherò anch'io dinanzi al Padre mio, che è

ne' cieli; perchè non vi pensate che io sia venuto a metter pace sulla terra; non son venuto a metter pace, ma guerra (1). Con questi ammaestramenti volle il divin Salvatore significare agli Apostoli segnatamente e ai loro successori nell'Apostolato, l'obbligo gravissimo che li stringe di annunziare, sostenere e difendere, non solo colle parole, ma ancora coi fatti la sua celeste dottrina, di conservarne il deposito loro affidato, e di non lasciarsi giammai, o per timore di qualunque male, o per amore di alcun terreno vantaggio strascinare alla violazione de' suoi divini precetti: volle prevenirli eziandio che, colpa dell'incredulità e delle disordinate passioni degli uomini, la predicazione del suo Evangelo, la difesa della sua non mutabile dottrina avrebbe prodotto colle persecuzioni e colla guerra, che in ogni tempo sarebbe fatta alla Fede, divisioni e discordie.

Penetrati Noi di queste grandi verità, di cui sentiamo tutta l'importanza pel conseguimento della salvezza eterna dell'anima nostra e delle vostre, che dall'eterno Pastore ci furono affidate, e delle quali dovremo rendere severissimo conto dinanzi al suo divin tribunale, a voi C'indirizziamo, Ven. Fr. e F. in G. C. carissimi, con questa Nostra Lettera, per premunirvi contro errori che possono compromettere l'integrità della vostra Fede, e porvi in guardia da mali che possono tornare fatali alle anime vostre.

Voi non ignorate la gravissima causa che si sta oggigiorno agitando intorno al Matrimonio civile. Trepidi i vostri Vescovi pel pericolo dei danni gravissimi, che non potrebbero non conseguitare dalla definitiva adozione del progetto di legge relativo a quella causa, si affrettarono di rassegnare già prima d'ora un loro indirizzo collettivo contro di esso progetto.

Ci conforta certamente, o dilettissimi, la più confidente speranza che la sapienza del Senato, a cui non avrem avuto ricorso indarno, e la Religione del Re, Augusto Nostro

(1) Matth. X, 7, 18, 22, 28, 33, 34. - Luc. IX, 56. et XII, 8.

Sovrano, non che quella dell'intiero Parlamento siano per distornare da voi i pericoli che tanto ci commuovono. Siccome tuttavia fra il continuo e vario battagliare delle opinioni in cosa che tocca così da vicino alla vostra Fede, avete pure diritto di intendere anche voi la voce dei vostri Vescovi, dai quali potete attingere autorevole insegnamento intorno a tutto ciò che alla fede ed ai costumi si appartiene; così riputiamo dovere nostro il soddisfarvi in ciò, come abbiam fatto la Dio mercè e colla grazia di lui siam risoluti di voler far sempre, in ogni altra appartenenza del sacro Nostro Ministero. Vi verrem quindi esponendo quali siano intorno al Matrimonio cristiano le dottrine della Chiesa cattolica, a togliere che, pur non volendolo, non aderiste per isventura a sentenze eretiche o facilmente pericolose; nè lascieremo ad ogni buon fine di segnarvi le norme, cui dovrebbero attenersi quelli fra voi che saranno per abbracciare lo stato matrimoniale quando, contro le dette nostre speranze, il Progetto venisse definitivamente adottato e ricevesse la sanzione legale.

Chè se v'avrà chi sinistramente interpretando questo Nostro doveroso uffizio, e calunniando le Nostre intenzioni Ci faccia segno ad ingiurie, o si argomenti di muoverci contro ire non meritate; Noi ci consoleremo col santo pensiero che, ministri sempre di pace, precettori di obbedienza ed esortatori al soffrire, mettendo innanzi ad ogni umano riguardo gli interessi sovrani delle vostre anime e delle nostre, avrem obbedito al precetto di Cristo Signore, il quale ci intima, convenire non solo di rinunziare, bisognando, quanto abbiamo quaggiù di più caro per conservare la fede; ma ancora di fare generoso sacrifizio della vita presente per riacquistarla gloriosa nella eternità avvenire.

Il Matrimonio è d'immediata istituzione divina, non solo perchè Dio autore della natura ha stabilito l'union coniugale come mezzo naturale alla propagazione dell'uman genere,

ma specialmente per ciò che Dio stesso si degnò di stringere il primo matrimonio. Infatti appena ebbe Dio formata la prima donna, presentatala ad Adamo, quasi in atto di esplorare le loro volontà e di richiederne il consenso per unirli col vincolo coniugale, Adamo per divino istinto esclamò: *Questo adesso è osso delle mie ossa; è carne della mia carne: perciò l'uomo lascierà il padre suo e la madre, e starà unito alla sua moglie* (1). Le quali parole ricordando e quasi commentando il divin Maestro nel suo Vangelo, non già parole semplicemente di Adamo, ma parole di Dio medesimo le ha chiamate, e soggiunse: *Non sono adunque più due, ma una sola carne. Non divida pertanto l'uomo quel che Dio ha congiunto: Itaque iam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet* (2). Con che apertamente dichiara che il nodo del matrimonio fu stretto dalle sue divine mani: *Quod Deus coniunxit*; che è cosa a lui riservata, cosa sacra, indissolubile, inviolabile, sopra cui non deve stendersi la mano profana dell' uomo: *Homo non separet.* Ecco, Ven. F. e F. in G. C. dilettissimi, la divina istituzione del matrimonio, ed eccovi del pari la sua natura consistente in un vincolo sacro derivante da un contratto naturale-divino, da un contratto *sui generis*, come lo chiamano i Teologi, che nulla ha che fare cogli altri contratti umani; e però di pertinenza della religione, e soggetto essenzialmente all'autorità religiosa.

La è questa una di quelle verità primitive, universali, che per divina disposizione, si sono tramandate senza interrompimento di generazione in generazione, e si sono sempre conservate fra gli uomini. In tutti i tempi, in tutti i luoghi, presso tutte le nazioni il matrimonio fu sempre riconosciuto quale atto religioso, e dalla religione necessariamente dipendente. Ci basti per tutte l'autorità di

(1) Gen. II. 11, 22, 23, 24. - 1. Cor. VI, 16. - Ephes. V, 31.
(2) Matth. XIX, 6. - Marc. X, 7. 9.

due filosofi niente sospetti ai nemici della Chiesa, ai patrocinatori del matrimonio civile, di Montesquieu e del protestante De-Luc. « In tutti i paesi, dice il primo, ed
» in tutti i tempi la religione si è interposta nel matri-
» monio... Ciò che riguarda il carattere del Matrimonio,
» la sua forma, la maniera di contrarlo, la fecondità che
» procura, è di pertinenza della religione (1). Fremetti,
» dice il secondo, tutte le volte che intesi discutere il
» punto del matrimonio *filosoficamente*. Quante maniere di
» vedere! Quanti sistemi! Quante passioni in moto! . . .
» Mi si dirà: la legislazione civile vi provvederebbe. Come?
» In qual maniera? Non è forse codesta legislazione in ma-
» no degli uomini, cioè di quei medesimi, le cui idee, le
» vedute, i principj cangiano e crescono? Qual fortuna
» dunque che su questo punto noi abbiamo una gran leg-
» ge posta al disopra del potere degli uomini (2)! » E voleva dire la legge divina che ha reso indipendente il sacro vincolo del matrimonio dalla sempre mutabile legislazione civile, e da ogni profana ispezione.

Ma ritorniamo alle divine Scritture, dalle quali possiamo avere nozioni certissime, infallibili intorno alla materia della massima importanza di cui trattiamo. Da esse apprendiamo che Dio istitutore del matrimonio lo ha collocato in custodia e sotto la giurisdizione della sua Chiesa, e che la Chiesa ha sempre fedelmente custodito il deposito da lui affidatole, trasmèttendolo dal sacerdozio domestico o Patriarcale al sacerdozio Levitico, e dal Levitico all'Evangelico. E qui notate, o Carissimi, che la Chiesa di Dio, o la società religiosa ha sempre esistito in coloro che in ogni tempo da Adamo fino a noi hanno creduto e sperato nel promesso Redentore, venturo o venuto, e che questa Chiesa o società di religione, ebbe mai sempre il suo sacerdozio. Sotto la legge di natura, ossia nell'età patriarcale

(1) Espr. des Lois L. 26, ch. 13.
(2) Lettr. phil. mor. T. I, disc. 2.

esercitavano il sacerdozio i capi di famiglia (1). Quindi leggendosi che Abramo proibì ad Isacco, ed Isacco a Giacobbe (2) di congiungersi in matrimonio con donne Cananee, intenderem facilmente come abbiano ciò fatto non pure quai superiori della propria famiglia, ma altresì siccome sacerdoti, ai quali massimamente si apparteneva il rimuovere ogni pericolo che la fede non si contaminasse con donne di credenza corrotta. Sotto la legge scritta Mosè che, prima di consacrare per divino comando Aronne, era, giusta l'osservazione di s. Gregorio di Nazianzo (3), di s. Girolamo (4), e di s. Agostino (5), il sacerdote dei sacerdoti, stabilì gli impedimenti del matrimonio (6). Sotto i regni di Giuda, e nella stessa schiavitù di Babilonia il sacerdozio proseguì ad esercitare autorità sopra il matrimonio; cosicchè avendo alcuni nel tempo di quella cattività condotte in mogli, contro il divieto divino (7), donne idolatre, *Surrexit Esdras sacerdos, et dixit ad eos: vos transgressi estis..... Separamini ab uxoribus alienigenis* (8); dichiarando irriti e nulli que' matrimoni, ed obbligando i trasgressori a discacciar quelle illegittime mogli.

Venuta la pienezza dei tempi, il matrimonio dovea essere innalzato alla dignità di Sacramento, e dovea santificare i contraenti: non bastava che esso fosse un simbolo dell'unione di Cristo colla sua Chiesa, dovea inoltre significare e conferire la grazia. Gesù Cristo gli comunicò questa divina virtù, e avendolo fatto cosa più sacra di prima, sarebbe un assurdo il dire che lo avesse sottratto alla giurisdizione religiosa per affidarlo ad una podestà terrena, Egli che era venuto non per isciogliere la legge, ma per adempirla e perfezionarla (9). Egli adunque, dopo aver richiamato il matrimonio alla sua primitiva istituzione divina,

(1) S. Tom. 1. 2. q. 103. art. 1. ad 3.
(2) Gen. XXIV, 3; XXVIII, 1.
(3) Oratio 22 ad Greg. Nissen.
(4) Contra Iovin.
(5) Quaest. 20 in Levit. — Vedi Salm. 98, 5.
(6) Levit. XVIII.
(7) Deut. VII. 13.
(8) Esdr. X, 10, 11.
(9) Matth. V, 17.

e dichiaratane la unità e la indissolubilità del vincolo; dopo averlo santificato colla sua divina presenza e resolo celeberrimo con un grande prodigio nelle nozze di Cana; lo volle affidato in deposito con tutti gli altri Sacramenti alla sua Chiesa medesima, sola infallibile interprete della sua volontà, ed unica legittima dispensatrice de' suoi divini misteri; e dall'Apostolo delle Genti fece proclamare che le nozze cristiane sono un gran Sacramento, e fece intimare ai mariti d'amar le loro mogli con quel casto e santo affetto, con cui egli ama la sua Chiesa stessa (1).

E come spiegò questa divina maestra la volontà di chi la ispirava, e la costituiva depositaria di tutti i tesori della sua celeste dottrina? Riconoscendo ella nel matrimonio l'opera di Dio ed una cosa di lui propria, non mai soffrì la menoma alienazione delle divine ragioni; e quando non ha potuto opporsi alle invasioni, dopo aver reclamato e protestato contro le medesime, tollerò nel silenzio la violenza senza approvarla; lasciò con attitudine affatto passiva che le leggi umane vi creassero o vi sopprimessero impedimenti dirimenti, ma considerò sempre l'altrui fatto come non fatto e di niun valore. Trattò sempre come nulli quei matrimoni che erano stati contratti con impedimenti canonici, benchè fossero immuni da impedimenti civili, e all'opposto ebbe come validi i matrimoni ch'erano stati contratti senza impedimenti canonici, e nelle forme volute dalla Chiesa, benchè sottoposti ad impedimenti civili. Nè poteva ella nè avrebbe potuto fare altrimenti. Conciossiachè essendo articolo di fede essere il matrimonio uno dei sette Sacramenti della nuova Legge da Gesù Cristo istituito a significare la union sua colla sua Chiesa, a santificare colla sua grazia la legittima congiunzione degli sposi, ad unirne più strettamente gli animi, e a somministrar loro gli aiuti indispensabili a fine di rettamente e santamente educare la prole; ne consegue di necessità che quanto s'appartiene

(1) Ephes. V, 32, 33.

all'essenza o vincolo del medesimo, a' suoi effetti inseparabili, spetta di *gius* divino alla sua gerarchica giurisdizione; nè poter ella rinunciarvi, salva la fede, nè potersele ciò contrastare o togliere senza farsi reo di sacrilega usurpazione, senza cessare di essere cattolico.

Quindi in tutti i tempi, in tutte le età, da quella degli Apostoli sino ai giorni nostri la Chiesa ha sempre governato secondo leggi da lei sancite il Matrimonio, ne ha determinato le condizioni o gli impedimenti, e ne ha giudicate le cause. Il che ella fece non per indulgenza espressa o tacita dei Principi, come osarono affermare, senza mai averne potuto o poterne addurre una sola prova, i nemici della podestà ecclesiastica, ma per autorità sua propria originaria statale conferita dal suo divin Fondatore (1).

Infatti come mai la Chiesa adunata nel Concilio di Trento avrebbe potuto fulminare l'anatema non solo contro chiunque avesse impugnato la divina elevazione del matrimonio alla dignità di Sacramento, ma altresì contro chi avesse negato a Lei il diritto di statuire impedimenti dirimenti il matrimonio stesso, se un tale diritto non avesse il suo fondamento nella divina rivelazione, se fosse in Lei derivato per tacita o espressa rivocabile concessione dei Principi (2)? Come mai i Legati dei Principi stessi pre-

(1) Pius VI ad Archiep. Elect. Trevir. 2 Feb. 1782. et in Bulla dogmat. *Auctorem fidei*, prop. 59. — Allocuzione di S. S. Pio IX delli 27 settembre 1852.

(2) Hinc tanto magis efficitur ab Ecclesia proprio iure constituta esse impedimenta, planeque locum eripi cavillationi, qua quidam Tridentinae Synodi definitionem eludere contendunt, cum dicunt Concilium non definivisse, utrum haec auctoritas ex Christi institutione, an ex Principum indulgentia tacita vel expressa in Ecclesiam manarit. Quoniam cum ea Apostoli sancirent, quae ad fidelium coniugia pertinerent, eorumque proximi successores certe illam non ex hac indulgentia tenuisse dicendi sunt, sed usi eadem cum fuerint, non nisi a Christo una cum clavibus ipsam se recepisse iudicarunt. Quod si a Domino non recepissent, profecto in ea sibi tribuenda errassent, ac in legitima principatus iura invasissent. Id quam sit absurdum quisque facile intelliget. Notum est etiam quod can. 3, sess. 24, definitum est, posse Ecclesiam constituere ut plures gradus impediant ac dirimant. Cum ergo nullo unquam tempore dogma fidei falsum fuisse potuerit, aut esse possit, necesse est ut ab Ecclesiae origine, et omni anteacto tempore verum fuerit, et omni consequenti aetate verum futurum sit, Ecclesiam ea, quae a Concilio asseritur, potestate pol-

senti a quell'Augusto Consesso tutti oculatissimi, assistiti da insigni Teologi e Giuristi delle rispettive nazioni, e difensori acerrimi dei diritti dei loro Signori avrebbero senza opposizione tollerato che si fossero proposte e sancite quelle dogmatiche definizioni, se per esse avessero conosciuto, o sol anco sospicato lesi i diritti della Sovranità, e non vi avessero piuttosto vedute manifeste le ragioni della Fede, ed evidenti imprescrittibili i diritti della Chiesa? Diremo di più: Come mai G. C. Sapienza di Dio, il Redentore pietoso degli uomini, il divino Benefattore dell'umanità, avrebbe abbandonato un sacramento della massima importanza alla legislazione civile, e permesso conseguentemente che variasse secondo la varietà dei tempi, dei luoghi, delle opinioni, con immenso pericolo delle anime, con orribile disordine delle famiglie e della società, Egli che era venuto a fondare in terra il celeste suo regno, a riunire gli uomini in un medesimo ovile, e sotto a un solo pastore? Esigeva adunque l'ordine della provvidenza, la sicurezza, la tranquillità, e il ben essere delle due società, religiosa e civile, che il matrimonio rimanesse, quale fu sempre dalla sua primitiva istituzione, di pertinenza della religione, soggetto al potere gerarchico di Colei a cui il suo divino Fondatore e Sposo conferiva quella stessa onnipossanza che eragli stata data da Dio Padre in cielo ed in terra, e che per istituzione divina congregar dovea nel suo seno tutte le genti, nè avere altri limiti che quelli della terra, nè altra fine che quella del tempo.

lere. At si tacita saltem Principum requireretur ad eam habendam potestatem concessio, sequeretur illud primis Ecclesiae temporibus, sub Principibus nimirum ethnicis, verum esse non potuisse, neque hoc tempore verum esse posse illis in locis, in quibus Christi fideles degunt sub infidelium dominatione, et si ob aliquam, ut vocant, rationem status, Principes, revocata ea, quae obtenditur, indulgentia et concessione, abrogare sancita ab Ecclesia impedimenta valerent, fieri posset, ut verum esse desineret, quod a Tridentino definitum est, idque portenti existeret, ut aliquando dicendum foret Ecclesiam non posse quod Ecclesiam posse Spiritus Sanctus Oecumenicae Synodi oraculo declaravit. Igitur ea... recentium pseudopoliticorum e Canonistarum sententia non solum est Ecclesiae iniuriosa, sed et eius constanti sensui traditionique prorsus adversa. Pius VI ad Archiep. Elect. Trevir. 2 Feb. 1782.

Che se ciò è vero, come è troppo, e niun cattolico può dubitarne, donde mai, noi interroghiamo, donde mai tante dottrine contrarie a quelle della Chiesa, ed ai sacri ed inviolabili di lei diritti sopra il matrimonio cristiano? Dallo spirito di eresia negli uni, dalle passioni umane negli altri, e in tutti dalla mancanza di studio profondo della parola divina contenuta nella Scrittura e nella tradizione, e generalmente dalla poca docilità e riverenza verso la Chiesa stessa. Dacchè Lutero e Calvino, inalberarono a mezzo il secolo decimosesto lo stendardo della ribellione contro l'antica Fede, uno dei dommi contro il quale più si scatenò il loro furore, fu quello appunto del Sacramento del Matrimonio. Ammesso questo Sacramento, vedevano quegli scaltri che bisognava di necessità lasciarne l'ispezione alla Chiesa; quindi, contro la divina ed apostolica dottrina, contro il concorde insegnare dei Padri tanto greci che latini, contro le definizioni dei Concili, e contro la universale, costante e perpetua credenza della Chiesa, negarono al matrimonio il sacro carattere di sacramento, e quanto a sè lo uguagliarono ad un contratto di vendita o di locazione, come se non si trattasse di cosa più nobile e santa che non sia un podere, una casa, un vile giumento, e lo sottoposero alla legislazione del potere temporale, traendo con tale mezzo, cotanto lusinghiero alle passioni, numerosissime turbe sotto le loro rovinose bandiere. Quell'eresia, già condannata ne' Valdesi, fu anatematizzata e proscritta dalla Chiesa. Ma non perciò ha lasciato di dilatarsi e gettare profonde radici frammezzo a popoli effeminati e corrotti, e la sua pestifera influenza si fece anche sentire ne' paesi rimasti cattolici.

Di qui ebbero origine le perverse ed a tutti i secoli precedenti inaudite dottrine dell'apostata De Dominis, del Launoio, del Richerio, dei Giansenisti e Tamburiniani, e dei Pseudolegisti e Politici, che sforzandosi di ridur con Lutero il matrimonio alla condizione di contratto meramente uma-

no e civile, pretesero sottrarne il vincolo e la cognizion delle cause al potere della Chiesa, dando ai Canoni Tridentini un senso che non potevano avere, ed attribuendo al solo primato civile la podestà di dettar leggi sopra il matrimoniale contratto.

Ma deh! in quali assurdità e in quali errori non si rovina, quando si vuole osteggiare la Chiesa, e fare senza del suo infallibile magistero! Niente infatti di più erroneo e perverso che il matrimonio sia un contratto meramente umano e civile, essendo esso all'opposto un contratto naturale di diritto divino avanti ogni civile società istituito e confermato (1), ed elevato da G. C. alla dignità di sacramento, siccome contro l'eretica pravità di Lutero e de' suoi settatori ebbe a definire il sacro Concilio di Trento (2). Donde conseguita che alla sola Chiesa (3), a cui fu da Cristo commessa l'intiera cura ed amministrazione de' suoi sacramenti, spetta ogni diritto e potere di regolar la celebrazione di questo sacramentale contratto, e per conseguente di determinare le condizioni che si richieggono a che le persone siano legittimamente abili a celebrarlo, e di stabilire gli impedimenti dirimenti, per cui ne sieno rese inabili ed illegittime, e di portar giudizio sulla sua validità o invalidità.

Il che è così chiaro ed evidente che lo stesso precitato sacro Concilio a frangere la temerità di coloro, che colle parole e cogli scritti osarono sostenere il contrario, ebbe a fulminar l'anatema contro chiunque avesse affermato che le cause matrimoniali non appartengono ai giudici ecclesiastici (4), la qual definizione del sacro ecumenico Concilio abbraccia e comprende tutte e singole le cause matrimoniali, come dichiarò la S. M. di Pio VI (5) con questi

(1) Pius VI. ad Carolum Episcopum Agriensem 11 Iul. 1789.
(2) Can. I, sess. 24.
(3) Pius VI. ad Episcopum Motulensem 16 sept. 1788.
(4) Can. XII.
(5) Ad Episc. Motulensem litt. sup. cit.

sapientissimi detti: « Verba Canonis (XII) ita generalia » sunt, omnes ut causas comprehendant et complectantur: » spiritus vero sive ratio legis adeo late patet, ut nullum » exceptioni, aut limitationi locum relinquant: si enim hae » causae non alia ratione pertinent ad unum Ecclesiae iu- » dicium, nisi quia contractus matrimonialis est vere et » proprie unum ex septem Legis Evangelicae sacramentis, » sicut haec sacramenti ratio communis est omnibus causis » matrimonialibus, ita omnes hae causae spectare unice » debent ad iudices ecclesiasticos, cum eadem sit ratio in » omnibus, ut concors est Canonistarum sententia, ne iis » quidem exceptis, quos minime favere Ecclesiae iuribus » satis superque eorum scripta demonstrant ».

Ora la Chiesa fino dalla più rimota antichità ha sempre insegnato appartenerle questo diritto di stabilire gli impedimenti dirimenti il matrimonio, e di giudicarne le cause; la Chiesa l'ha sempre esercitato e difeso (1), dichiarando irriti e nulli i matrimoni, che con impedimenti da Lei stabiliti erano stati celebrati, quantunque riconosciuti per validi dall'antico giure Cesareo, e dalle leggi degli altri Principi cristiani, ed avocando esclusivamente a sè la cognizione delle cause riguardanti eziandio il matrimonio degli stessi Principi (2): e lungi questi dal contrastare alla Chiesa questo divino diritto (3) lo riconobbero anzi e lo venerarono, roborando co' propri editti le sue sanzioni (4), ed uniformando alle medesime le loro leggi, ricorrendo poi sempre alla sua suprema autorità quantunque volte bra-

(1) Vedi lett. di S. Basilio M. a Diodoro; il Concilio Neocesariense can. 2; il Concilio Eliberitano, ecc.

(2) Gregorio V. l'anno 998 pronunciò nullo il matrimonio di Roberto Re dei Franchi con Berta per l'impedimento della cognazione spirituale. Pagi sec. X, art. Greg. V, n. 14. Onorio III avocò a sè la causa dei natali di Adele Regina di Cipro. Si consultino per altri molti esempi le collezioni Ecclesiastiche Parigine Tom. II, Lib. I.

(3) Vedi Lett. Apost. di Pio VI all'Arcivesc. Elett. di Treviri sopra citate not. 15.

(4) Così Carlo Magno, come dal Libro VI de' suoi Capitolari n. 7. Vedi anche S Gregorio di Tours Istor. Libr. V, cap. 18.

mavano, anche per sè stessi, la dispensa da qualche impedimento, o desideravano ne fosse stabilito alcun nuovo a comune vantaggio dei loro popoli.

Così leggiamo aver praticato il Re di Francia (1) all'epoca del sacro Concilio di Trento (2) con far inoltrare a quell'augusto Consesso solenne richiesta, affinchè fossero dichiarati irriti e nulli i matrimoni contratti dai figli di famiglia contro la volontà, o senza il consenso de'genitori, alla qual richiesta il Concilio giudicò di non dover annuire, dichiarando anzi il contrario sotto pena dell'anatema (3). Se quel potentissimo Monarca appoggiato in quella sua domanda dagli altri Principi che la stessa cosa bramavano, avesse creduto che la podestà di stabilire impedimenti non appartenesse alla Chiesa per voler di Cristo sì fattamente da non potervi toccar nessun altro che la Chiesa non sia, avrebbe egli omesso di servirsi della propria autorità in quella circostanza, e dietro quella ripulsa?

Ma supposto che l'avesse fatto, e con esso lo avessero pur fatto gli altri Principi, e ne avessero avuto il diritto, che cosa ne sarebbe egli avvenuto? Ne sarebbe avvenuto che due poteri egualmente supremi e tra di loro indipendenti, avrebbero agito sopra uno stesso identico individuo oggetto, e che lo stesso individuo oggetto avrebbe appartenuto a due potestà, ch'esse ne avrebbero potuto disporre con eguale diritto, e che l'una avrebbe distrutto il fatto dell'altra. Quindi funesti e perpetui conflitti tra lo Stato e la Chiesa, la quale trattandosi del valore di un sacramento non avrebbe potuto transigere; quindi unioni valide e legittime in faccia allo Stato, ed invalide e fornicarie in faccia alla Chiesa; quindi agitazioni e turbamenti di coscienze, perdita di moltissime anime, rovina della pub-

(1) Carlo IX.
(2) Storia del Concil. di Trento del Card. Pallavicini, Libr. 22. cap. 1, n. 16.
(3) Sess. 24, cap. 1, de reform. matrim.

blica moralità, ed una serie innumerevole di altri gravissimi mali e disordini per la Chiesa, per gli stati, e per le famiglie.

Ed era e fia ciò possibile in una Chiesa divinamente fondata, a cui sono chiamati come tutti i popoli, così tutti i supremi imperanti, in una Chiesa il cui potere è il potere stesso di Dio; le cui definizioni portano l'impronta della divina infallibilità, ed in un subietto che per superna ordinazione è tutta di sua spettanza, e che tanto interessa il bene spirituale ed eterno delle anime? Fia possibile che G. C. abbia voluto costituire moderatori del matrimonio, il quale in sè e nella sua essenza è un Sacramento, i Principi della terra, i quali, se cristiani, sono al pari di qualunque altro soggetti alle definizioni e leggi della sua Chiesa, e se infedeli od acattolici, come sono fuori del grembo di lei, così ripugnerebbe che avessero diritto di giudicare e disporre dei misteri di Dio, di cui essa sola è costituita dispensatrice? Qual cosa più assurda che dalla volontà, p. e. di un Nerone, di un Caligola, di un Domiziano, dal capriccio del Gran Sultano avesse dovuto e dovesse dipendere il valore del gran sacramento da G. C. istituito a rappresentare l'unione sua colla sua Chiesa? A queste assurde conseguenze convien che discendano, ed è forza che le subiscano coloro che da altro potere diverso dall'ecclesiastico vogliono far dipendere il vincolo del cristiano matrimonio, e le cause che lo riguardano.

I fatti poi che a questo riguardo si allegano, e quelli in ispecie della legislazione austriaca (1), e della francese nulla conchiudono e nulla provano, non potendo i fatti distruggere il diritto. E già si sanno i frutti amari che l'Imperatore Giuseppe II. colse dalle sue innovazioni religiose, e come steso in età immatura sul letto di morte le piangesse amaramente, e per quanto dipendeva da lui le rivocasse. E la legislazione francese sopra la dissacrazione o

(1) Costit. di Giuseppe II. del 1783.

secolarizzazione del matrimonio, sa l'Europa, sallo il mondo intero in qual epoca nascesse; nella epoca (1) della più tremenda rivoluzione che quella grande e generosa nazione mai subisse, un anno prima che con quello del suo Re il sangue cittadino si facesse scorrere a rivi nelle sue belle contrade, che si discacciasse (cosa orribile a dirsi!) il Cristo dal suo tempio, la morale dai cuori, la verità dalle intelligenze, Iddio dall'universo, e si decretassero da quegli stessi legislatori onori divini, e si bruciassero nel maggior tempio di Parigi sacrileghi incensi ad una infame prostituta presa a simbolo di Dea della ragione!

Ecco le belle origini delle legislazioni intemperanti che in paesi cattolici contro ogni divino ed umano diritto dissacrarono il cristiano matrimonio; ed ecco del pari quello che esse fecero. Misero innanzi ai loro sudditi una pericolosa occasione a far senza del vincolo sacramentale, che pure è pei cattolici il solo e vero matrimonio in faccia a Dio; hanno insultato la religione del paese proclamando una libertà ch'essa condannava, e autorizzando una prevaricazione che ella non poteva approvare; hanno gettato il pomo della discordia fra le due autorità; imperocchè creando entrambe od annullando impedimenti dirimenti, ciascuna di esse poteva distruggere l'opera dell'altra, ciascuna prescrivere la separazione di quanto l'altra avea unito, ovvero la riunione di ciò che l'altra avea separato; hanno tolto alla religione il suo per darlo agli uomini che abusano di tutto; hanno innestati nella società matrimoni che senza la dignità del sacramento si risolvono in consorzi senza legame, che la passione stringe e la passione discioglie, in unioni dominate dal solo amore profano facile a corrompersi in disamore e trapassare in odio, onde infinite discordie, alle quali la legge viene, o dee venire per esser conseguente, in soccorso col rimedio peg-

(1) Nel 1792.

giore di tutti i mali, il divorzio; in commerci brutali a tutto altro diretti che alla procreazione e cristiana educazione della prole, elemento necessario e vitale della futura società; hanno sottoposto un nodo sacro al calcolo del materiale interesse profanatore d'ogni cosa santa, e tradito i veri interessi religiosi e sociali.

Invano poi si cerca dai patrocinatori del così detto matrimonio civile di respingere i fin qui lamentati gravissimi mali con dire, che le prefate legislazioni non impediscono i cattolici dal contrarre il loro matrimonio in faccia alla Chiesa, ed a norma de' sacri canoni, e che tutto al più, ove il loro matrimonio, così contratto, sia invalido in faccia alle medesime, si ridurrà ad essere destituito degli effetti civili.

Ma quand' anche fosse ciò vero, sarebbe egli un piccolo disordine? Non hanno invece quelle legislazioni aperto il varco ad innumerevoli e gravissimi mali sociali? figli legittimi in faccia a Dio ed alla Chiesa, ma non in faccia alla legge dello Stato; altri figli invece legittimi secondo questa legge, ma illegittimi innanzi alla Chiesa e a Dio; quelli aventi naturale diritto alla eredità, ma respinti dalla legge dal pur toccare a quella porzione che volesse il padre assegnar loro al di là degli stretti confini segnati dal diritto civile per gli illegittimi; gli ultimi sprovveduti alla loro volta d'un vero diritto, eppure provveduti di mezzo legale da carpirsi l' eredità dovuta ai primi; posti gli uni e gli altri nella tremenda tentazione, a cui non sempre resisteranno, di essere ingiusti e sordi alle voci della natura, di covare in cuore ire immedicabili, di conculcar la coscienza, e di perdersi eternamente. Coniugi legati in faccia alla Chiesa da un vincolo sacramentale indissolubile, ch'eglino tante volte sprezzeranno allettati dalla libertà che loro offre la legge di passare ad altre nozze. Parrochi chiamati ad assistere a matrimoni di persone non libere e non abili, e impegnati dalla coscienza

in rifiuti, contro i quali le medesime, libere ed abili in faccia alla legge, muoveranno aspra guerra, e forse invocheranno l'azione dei tribunali. In somma, confusione di diritti, allacciamento di coscienze, tentazione di prevaricazioni, perturbamento di famiglie, urti di autorità, dissidenze de' magistrati, diffidenze nel popolo, scandalo ne' deboli, concubinati e bastardume legalizzati, immoralità spaventosa, rovina della società; giacchè non mai impunemente s'insulta alle leggi di Dio e della sua Chiesa, e i peccati delle nazioni, quando specialmente sono autorizzati o guarentiti per legge, finiscono poi sempre col provocarne lo scadimento e l'esterminio. « Se la ragion di Stato, » diceva un dotto pubblicista in una assemblea legislativa, » deve consistere nell'inquietare, nello sconvolgere e cangiar ogni cosa, nel voler comandare su tutto, la ragione » di Stato è bene una trista cosa ». « La tentazione più » funesta, così conchiudeva in somigliante circostanza il » suo discorso sopra il matrimonio civile un altro non men » dotto che coraggioso pubblicista, la tentazione più funesta ai Legislatori, ai Governi, ai Popoli è quella del» l'onnipotenza. *Eritis sicut Dii*, disse nell'Eden il ser» pente astuto, e l'uman genere fu rovinato ».

Da quanto vi siamo venuti fin ora esponendo voi già apprendete, V. F. e F. D., quale sia intorno al cristiano matrimonio la dottrina della fede, l'insegnamento della Chiesa cattolica. Tuttavolta, perchè si tratta di cosa della massima importanza per la vostra eterna salvezza, stimiamo opportunissimo il venirvela qui brevemente compendiando a vostra maggior intelligenza ed istruzione. Udite.

Consta chiarissimamente dalla divina rivelazione che il matrimonio è d'immediata istituzione divina anteriore ad ogni civile società (1). È dogma di fede che nella legge di grazia G. C. elevò il matrimonio alla dignità di sacramento, e ne ha dichiarata la unità e l'indissolubilità del

(1) Gen. II, 24; Matth. XIX, 5.

vincolo (1); ed è dottrina della Chiesa che il Sacramento non è una qualità accidentale aggiunta al contratto, ma è di essenza al matrimonio stesso; cosichè l'unione coniugale fra i cristiani non è legittima se non nel matrimonio-sacramento, fuori del quale non vi è che un pretto concubinato (2). È dogma di fede che la Chiesa ha potuto, e può stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio, e può dispensare co' suoi figliuoli anche sopra alcuni di quelli contenuti nel Levitico (3); che questi impedimenti li ha essa stabiliti, non per tacito od espresso consenso dei Principi, ma di autorità sua propria originaria, e che nissun potere dall'ecclesiastico in fuori, può abolire o restringere cotesti impedimenti, e spogliare la Chiesa del suo originario diritto di dispensare sopra i medesimi (4); che le cause matrimoniali appartengono al giudizio della Chiesa (5); e finalmente che la Chiesa può per molte cause permettere la separazione limitata od illimitata dei coniugi anche riguardo alla coabitazione (6).

Da queste verità certissime ed indubitate conseguitano necessariamente queste altre, che cioè solo al potere della Chiesa spetta statuire impedimenti dirimenti il matrimonio, siccome quelli che determinano la idoneità o la non idoneità della materia del sacramentale contratto; e la conseguente validità o invalidità del medesimo; e che niun impedimento stabilito da altri poteri estranei a quello della

(1) Matth. XIX, 4, et seqq.; Ephes. V, 25; I. Corinth. VII, 10, 11; Rom. VII, 2. Conc. Trid. ss. 24, Can. 1.

(2) Eug. IV in inst. ad Arm. - Pius VI in Brevi Cit. ad Epis. Motul. - Pius VIII Ency. *Tradidit humilitati* 24 maii 1829 - Greg. XVI Ency. *Mirari* 15 Aug. 1832 - Pius IX in allocut. diei 27 sept. 1852: « Matrimonium esse vere et proprie » unum ex septem Evangelicae legis Sacramentum a Christo Domino institutum, ac » propterea inter fideles matrimonium dari non posse, quin uno eodemque tem- » pore sit Sacramentum .... ac proinde a coniugali foedere sacramentum separari » nunquam posse ».

(3) Can. II, IV, Conc. Trid. loc. cit.

(4) Const. *Auctorem fidei* in damn. prop. LIX, et LX, Syn. Pistor.

(5) Can. XII, Conc. Trid. l. c.

(6) Can. VIII. Conc. Trid. l. c.

Chiesa, ha mai potuto o potrà giammai dirimere il matrimonio, meno che venisse approvato o fatto suo dalla Chiesa (1): Che tutte e singole le cause matrimoniali dipendenti dal disposto dei Sacri Canoni spettano esclusivamente al giudizio della Chiesa (2): Che se da coloro, fra i quali esiste un impedimento dirimente stabilito dalla Chiesa, venga attentata la celebrazione del matrimonio, questo non può essere valido e legittimo, anzi non è matrimonio; e che il matrimonio celebrato o più veramente attentato con altre forme qualunque che non siano quelle stabilite dalla Chiesa sarebbe un turpe ed esiziale concubinato (3).

Ella è questa, Figliuoli Dilettissimi, la dottrina, alla quale voi dovete indubitatamente uniformarvi nella celebrazione dei vostri matrimonii, altrimenti voi conculchereste un precetto gravissimo della Chiesa e verreste a mettervi in istato di vero concubinato, e per conseguente di continuo peccato mortale e di inevitabile eterna dannazione; verissimo essendo ed incontrastabile quanto insegna l'angelico Dottore s. Tommaso (4): Che siccome Iddio non congiunge quegli sposi che si uniscono contro i divini precetti; così nè manco congiunge quelli che si uniscono contro i precetti della Chiesa, i quali hanno la stessa forza di obbligare che hanno i precetti divini: *Sicut Deus non coniungit illos, qui coniunguntur contra divinum praeceptum, ita nec coniungit illos qui coniunguntur contra Ecclesiae praeceptum, quod habet*

(1) S. Thom. Suppl. Quaest. 57, art. 2, ad 4; Muzzarelli op. 29, tom. 8, pag. 222. edit. flor. 1822. G. B. Martini de matrimonio et potestate ipsum dirimendi Ecclesiae soli exclusive proprio. Edit. Lugd. et Paris. 1844.

(2) Brev. Pii VI ad Episc. Motulensem. C. *Auctor fidei* in damn. prop. 58, Syn. Pistor. Van-Espen, Iur. Eccl. P. III, tit. 2, cap. 1, n. 4, 11, 12.

(3) Cit. Alloc. Pii PP. IX « Atque idcirco quamlibet aliam inter Christianos viri » et mulieris praeter Sacramentum coniunctionem, cuiusque etiam civilis legis vi » factam, nihil aliud esse nisi turpem atque exitialem concubinatum ab Ecclesia » tantopere damnatum. »

(4) Suppl. Quaest. 54, art. 4, ad 1.

eamdem obligandi vim quam habet divinum praeceptum.

Ora non piglieremo il carico rincrescevole di riscontrar per minuto il Progetto di legge, che scosse sì dolorosamente le coscienze dei buoni cattolici del Regno, colle leggi della Chiesa per fine di far notare i vari punti nei quali quello da queste discorda; dal quale spiacevole uffizio ci tratteniamo tanto più volentieri quanto per una parte un tale confronto è meno necessario, essendo notissimo come il Progetto tolga molti impedimenti che la Chiesa con savissimo avviso stabilì e mantiene, ed alcuni altri sostituisca, i quali la Chiesa non pur non ammette, ma non si è voluta per saldissime cagioni lasciar condurre mai ad ammettere; e per altra parte Ci conforta a temperar dalla spiacevole opera quella speranza che dicemmo d'aver riposta pienissima e nella Maestà del Re, e nel Senato, i quali non saran per consentire che in un regno cattolico si muti in legge un progetto, che toccando ad una parte tanto preziosa e vitale del sacro deposito affidato alla cattolica Chiesa dal Fondatore suo divino, tende a ferire Lei stessa nel più intimo del materno suo cuore.

Ci basterà l'accennar solamente all'art. 23 del progetto, nel quale tutta l'economia del medesimo per così dire s'include, ed il principio anticattolico s'incentra, su cui esso progetto si posa. Chi è di voi, F. e F. carissimi, che non sappia, come il diritto Canonico riconosca l'impedimento della *clandestinità*, per cui un matrimonio contratto altrimenti che alla presenza del parroco, o di altro sacerdote delegato da lui o dall'Ordinario, e di due o tre testimoni, è dichiarato irrito e nullo? Ora il progetto di legge, mentre all'art. 22 ammette la forma canonica della celebrazione del matrimonio, all'articolo immediatamente seguente rende questa disposizione affatto illusoria e frustranea, collo stabilire che ogni qualunque volta, e per qualunque siasi causa non si possa celebrare il matrimonio secondo il disposto degli art. 108 e 150 del Codice civile, val per dire

nella forma prescritta dalla Chiesa, potranno gli sposi fare la solenne dichiarazione di matrimonio nanti il giudice mandamentale. Da questo sconvolgimento della legislazione ecclesiastica, da questa disconoscenza de' più sacrosanti imprescrittibili diritti della Chiesa sopra il cristiano matrimonio, ne seguirebbe (e in questi calamitosi tempi di tanta irreligione ed immoralità prodotte in gran parte da una stampa licenziosa ed empia, seguirebbe pur troppo sovente) che due sposi reietti per debito gravissimo di coscienza dal proprio parroco, perchè inabili a contrarre tra loro per qualche impedimento dirimente, o perchè già vincolati da un precedente matrimonio valido in faccia a Dio ed alla Chiesa, si presenterebbero dinnanzi al giudice di Mandamento dichiarando di voler essere marito e moglie, e come tali verrebbero legalmente riconosciuti, e vivrebbero in un infame e talora anche incestuoso o adultero concubinato, e vi dovrebbero anche perseverare allora che penetrati dall'orrore del loro pessimo stato, e dal timore dei divini sovrastanti giudizi, ne volessero uscire e riconciliarsi con Dio e colla Chiesa; e i frutti della loro iniquità porterebbero scolpito indelebilmente il marchio infame dell'illegittimità, e ciò non ostante andrebbero a suo tempo al possesso di eredità che il codice dell'eterna giustizia loro interdice, perchè devolute ad altri. Ne seguirebbero tutti quegli altri mali e disordini gravissimi che v'accennammo poc'anzi.

E tutto questo avverrebbe in mezzo ad una nazione pressochè intieramente cattolica, di cui i cittadini hanno il diritto imprescrittibile ed indipendente da qualunque sociale potere di vivere e morire conforme alle massime e ai precetti della loro santissima religione; e sotto a una legge fondamentale che porta in fronte e per primo articolo che la religione Cattolica-apostolica-romana è la sola religione dello Stato, val a dire, la religione cattolica tal quale è stata rivelata da Dio e predicata dagli Apostoli, che

dura da oltre diciotto secoli con tutti i suoi dommi, con tutte le sue leggi, con tutta la sua disciplina, col suo ordine gerarchico, con tutta la sua divina autorità; chè altrimenti quel primo articolo non avrebbe senso, o sarebbe una menzogna, una derisione.

Ciò dovrebbe avvenire, si dice, quale necessario sviluppo delle libere istituzioni che ci reggono; come se queste non potessero svilupparsi sotto l'impero di una religione divina, e di una Chiesa divinamente fondata, fatta per tutti i tempi, per tutti i luoghi e per tutte le forme di governi; come se queste istituzioni potessero opporsi ai voleri di Dio, autore e padrone assoluto come della religiosa, così anche della civile società. Dovrebbe avvenire, si aggiunge, a maggior tutela della libertà di coscienza; quasi che la libertà di coscienza consistesse nel poter rinnegare le verità rivelate, nel poter fare tutto quello che piace, sia o no conforme ai dettami della retta ragione, alla legge di Dio e della sua Chiesa, e non consistesse anzi nella pienissima libertà di obbedire a quella legge senza incaglio o pericolo alcuno per parte della legge civile. Dovrebbe avvenire, si conchiude, ad oggetto di mantenere l'assoluta indipendenza del governo civile da ogni altra podestà, cioè a dire dalla podestà di Dio e della sua Chiesa!!

Noi inorridiamo, Ven. F. e F. D., alla sola enunciazione di così empi ed assurdi principii, inorridiamo al solo pensiero delle conseguenze fatali, dei mali e danni innumerevoli e funestissimi, che dal lamentato progetto di legge deriverebbero, e che esso cagionerebbe inevitabilmente alla religione, alle anime, alla società. Quindi a discarico della nostra coscienza, al solo fine (e Dio n'è testimonio) di adempiere ad un nostro gravissimo dovere pastorale, di difendere la nostra santissima Religione, di additarvi i pericoli che sovrastano alla vostra fede; per non averci a rimproverare un silenzio che per noi sarebbe immensamente fatale; con non altro di mira che Dio e la salvezza eterna

delle anime vostre che tanto ci sta a cuore, e dalla quale dipende pur anco la nostra; appoggiati alla dottrina della Fede, all'insegnamento infallibile della Santa-Cattolica-Apostolica-Romana Chiesa, sola ed unica Chiesa di G. C. Signor nostro, cui chi non ascolta per sentenza evangelica è già un infedele, e come tale già condannato: invocato il divino aiuto, e l'intercessione possente di Maria SS. Immacolata, e dei SS. Apostoli nostri gran Padri nella Fede; tutti unanimi e concordi dichiariamo:

1.° Per forza di niuna legge civile niente potrà mai essere od intendersi innovato, mutato, annullato di quanto intorno al Sacramento del Matrimonio si trova sancito, ordinato, definito dalla Chiesa, in ispecie dal sacro Concilio di Trento in ordine sia agli sponsali e alle loro obbligazioni, sia al numero ed alla specie degli impedimenti tanto impedienti che dirimenti, sia riguardo alle cause per le dispense ed al modo d'impetrarle (1), sia ai giudizii ecclesiastici delle cause matrimoniali.

2.° Chiunque de' nostri Diocesani intorno al Sacramento del Matrimonio professerà, difenderà, insegnerà dottrine contrarie alle insegnate e proposte dalla S. Chiesa Cattolica, a quelle in ispecie definite nei canoni del sacro Concilio di Trento, e nella Costituzione dogmatica *Auctorem fidei*, per questi fatti si sarà egli volontariamente separato dalla comunione della Chiesa, e sarà incorso in

(1) Si è accusata, ed ora più che mai s'accusa la Chiesa d'avere stabiliti impedimenti dirimenti per un interesse temporale. Cotale accusa è affatto ingiusta. È vero che nel concedere le dispense s'impone d'ordinario a coloro che ne fanno richiesta di fare una limosina maggiore o minore a proporzione delle facoltà dei richiedenti, e secondochè sono più o meno prossimi i gradi di consanguinità o di affinità da cui si vuole essere dispensati; ma da tale limosina sono esentati i veri poveri; e fu sapientemente stabilita ad oggetto di rendere meno frequenti siffatte dispense, ed ha essa ragione di pena o di compenso per la lesione che è fatta alla legge, e viene impiegata, dedotte le spese d'uffizio, a vantaggio della Cristianità, in ispecie alla manutenzione dei diversi collegi per le missioni estere. I tenui diritti poi, che si esigono dalle Curie Ecclesiastiche, per lo più appena bastano a compensare assai magramente gli impiegati puramente necessarii, e per le spese d'uffizio; e se talvolta alcun che sopravanza, viene erogato in usi pii.

tutte le pene fulminate dalla medesima contro gli eretici e i loro fautori.

3.° Chiunque de' nostri diocesani contrarrà Matrimonio in altra forma da quella prescritta dalla S. M. Chiesa, incorrerà pel fatto stesso la scomunica maggiore.

4.° Conseguentemente coloro i quali si faranno rei dei delitti contemplati nei precedenti numeri 2 e 3, s'intenderanno privati issofatto della partecipazione dei SS. Sacramenti tanto nel corso della vita, che all'ora della morte, a meno che non abbiano prima ritrattati convenevolmente i loro errori, riparati i danni e gli scandali, e non abbiano fatto legittimare secondo le prescrizioni della Chiesa il loro matrimonio, o non siansi separati dalla persona che la Chiesa non può riguardare che come una concubina.

5.° Del pari chiunque reo dei premessi delitti verrà a morire senza essersi prima riconciliato con Dio e colla sua Chiesa, sarà privato della sepoltura ecclesiastica.

6.° I figliuoli nati da un maritaggio contratto altrimenti che secondo il rito della S. M. Chiesa, siccome frutti di un vero concubinato, saranno riconosciuti illegittimi per tutti gli effetti che a norma dei sacri Canoni dai soli matrimoni validamente contratti possono derivare.

Dilettissimi Figliuoli, con questo noi abbiamo compito un nostro gravissimo pastorale dovere, ci siamo esonerati di una tremenda risponsabilità innanzi a Dio e alla cattolica Chiesa, ci siamo tolto dalla coscienza un peso, dal quale ci sentivamo oppressi. Il resto lo poniamo nelle mani di Dio, la cui sapienza raggiugne ed abbraccia ogni cosa, la cui potenza ogni cosa con soavità bensì, ma pur con fortezza dispone, nelle cui mani sta il cuore dell'uomo. Non sia mai che per amore di una falsa quiete tralasciamo di adempiere il debito gravissimo che ci corre di alzar la voce per avvisarvi dei grandi pericoli che sovrastano alla vostra fede, all'affare unicamente importante della vostra

eterna salvezza, e veniamo a sacrificare l'anima nostra e la eternità. No, non fia ciò mai. Ancorchè la nostra voce sia per risuonare inutilmente all'orecchio di molti, od abbia ad essere coperta col grido dello sprezzo, dell'insulto, della calunnia, noi non avremo mai a pentirci d'averla alzata. Verrà giorno in cui si vorrà averla ascoltata. Verrà giorno in cui sarà resa giustizia alla causa della religione, della dignità umana e della vera libertà che difendiamo. Verrà giorno, in cui essa ci sarà scudo di difesa al cospetto del Giudice eterno, dinanzi al quale l'empio riconoscerà che, se si sarà perduto, sarà stato solo per sua colpa: *Perditio tua ex te.* I tempi vertiginosi e rivoluzionarii passano, il predominio dell'errore non dura, e la verità e la giustizia per poco ottenebrate ed oppresse riacquistano il loro impero sull'animo dei popoli che Dio ha fatto sanabili. Se per correr dietro all'errore che seduce, se per seguire le concupiscenze del cuore che dementano, taluni si divideranno dal seno amoroso della Chiesa loro madre, essa verserà lagrime di dolore sopra la loro perdita, ma non fia che venga a risentirne alcun danno; saranno essi tronchi fracidi ed aridi che cadranno dal grand'albero della Cattolicità, e col loro cadere non faranno che purgarlo ed alleggerirlo, perchè cresca più rigoglioso, e dilati maggiormente gli ampi suoi rami, e ne produca di nuovi. Ma tolga Dio, che alcuno de' nostri Diocesani amatissimi incorra sorte sì funesta: che l'atto più solenne di sua vita, in cui pensa a riprodurre se stesso, a procrearsi un erede, un figlio che tramandi la sua memoria al di là del sepolcro che lo attende, voglia celebrarlo altrimenti che all'ombra della religione, colle benedizioni del Cielo.

A questo fine Noi leviamo il cuore e le mani al trono della divina grazia, e preghiamo che Dio si degni dissipare le fitte tenebre frammezzo alle quali tanti seggono volontariamente ravvolti, ammollire la durezza dei cuori insen-

sibili al pianto che la Chiesa loro tenera madre versa sulla perdizione di tanti suoi figli, vincere l'ostinazione di coloro che nell'odio e nella oppressione della Chiesa, nello avvilimento e nello sprezzo del suo Augusto Capo e di tutto il suo Ordine gerarchico si avvisano di collocare le fondamenta di una prosperità pagana abbominata da Dio. Voi pure ci aiutate, V. F. e F. D., colle vostre fervorose preghiere, e le estendete ancora ad impetrare sopra il regnante sommo Pontefice, sul nostro Augusto Sovrano, sopra tutta la Reale Famiglia, e su tutte le Autorità dello Stato le più copiose ed elette benedizioni del Cielo. Di Noi pure vi ricordate che col cuore sempre ardente di carità per voi, vi compartiamo la Pastorale Benedizione.

Questo dì 18 novembre 1852.

† LUIGI *Arcivescovo di Torino.*
† GIOANNI ANTONIO *Arcivescovo Vescovo di Saluzzo.*
† COSTANZO MICHELE *Vescovo di Alba.*
† Fr. MODESTO *Vescovo di Acqui.*
† LUIGI *Vescovo d'Ivrea.*
† FILIPPO *Vescovo di Asti.*
† Fr. GIOANNI TOMMASO *Vescovo di Mondovì.*
† Fr. CLEMENTE *Vescovo di Cuneo.*
† GIOANNI ANTONIO *Vescovo di Susa.*
† LORENZO *Vescovo di Pinerolo.*
MELCHIORRE ABRATE *Vic. Gen. Capitolare di Fossano.*

La presente Nostra Lettera sarà immanchevolmente letta e spiegata ai fedeli da tutti i sigg. Parroci delle Nostre Diocesi nella prima domenica dopochè sarà loro pervenuta e nelle seguenti, omesso qualunque altro ragionamento o discorso, e quindi si terrà affissa nelle Sacristie Parrocchiali per lo spazio di un mese.